# REGOLAMENTO (CEE) N. 1013/71 DELLA COMMISSIONE

## del 17 maggio 1971

**recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a riscuotere all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi ed a concedere all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi importi di compensazione ;

considerando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del predetto regolamento, è necessario determinare il periodo in cui vengono rilevati i corsi di cambio in contanti la cui media aritmetica serve per il calcolo degli importi di compensazione ; che tale periodo deve essere sufficientemente rappresentativo per l'evoluzione dei corsi, ma permettere al tempo stesso di seguirli nella fissazione degli importi di compensazione il più rapidamente possibile ; che conviene pertanto prendere in considerazione, in linea di massima, un periodo di 7 giorni determinato in relazione alle necessità della tecnica amministrativa ; che tuttavia occorre prevedere eccezioni per le prime fissazioni ;

considerando che è opportuno adottare, per il calcolo, i tassi di cambio in contanti più rappresentativi ;

considerando che l'applicazione degli importi di compensazione, diversi secondo gli Stati membri e a seconda delle provenienze o destinazioni, comporta la necessità di controllare quale importo di compensazione è stato applicato ad un determinato prodotto ; che a tal fine si rendono necessarie indicazioni specifiche sui certificati previsti per il transito comunitario ;

considerando che nell'applicazione delle disposizioni inerenti all'applicazione degli importi di compensazione è opportuno tener conto, per quanto possibile, delle possibili ripercussioni sui contratti conclusi anteriormente al 10 maggio 1971 ; che a tal fine è necessario escludere per detti contratti la percezione dell'importo di compensazione all'importazione nella misura in cui la sua applicazione potrebbe dar luogo a conseguenze economiche diverse da quelle che si sarebbero verificate in assenza di misure monetarie ; che è tuttavia indispensabile limitare questa eccezione ai contratti per i quali può essere validamente dimostrato che la conclusione è avvenuta anteriormente al 10 maggio 1971 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione degli ortofrutticoli, del vino, delle materie grasse, dei cereali, della carne suina, del pollame e delle uova, dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, della carne bovina, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, del tabacco, del lino e della canapa nonchè dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 974/71 ha inizio il giovedì della settimana e ha termine il mercoledì della settimana successiva.

2. Tuttavia

a) per fissare gli importi di compensazione applicabili a partire dal 12 maggio 1971, sono presi in considerazione i corsi di cambio in contanti rilevati nel periodo dall'11 al 13 maggio 1971 ;

b) il periodo da prendere in considerazione per la prima modifica eventuale degli importi di compensazione va dal 12 al 18 maggio 1971.

*Articolo 2*

I tassi di cambio in contanti, rispetto al dollaro degli Stati Uniti d'America, presi in considerazione per la fissazione degli importi di compensazione sono :

a) per quanto concerne il fiorino : il tasso medio ufficiale stabilito ogni giorno feriale alla borsa di Amsterdam,

[1] GU n. L 106 del 12. 5. 1971.

b) per quanto concerne il marco tedesco : il tasso medio ufficiale stabilito ogni giorno feriale alla borsa di Francoforte.

*Articolo 3*

1. Negli scambi intracomunitari, quando uno dei prodotti per i quali è fissato l'importo di compensazione venga spedito da uno Stato membro avvalentesi dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71, e si applichi l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento suddetto, il documento di transito comunitario interno T 2 o T 2 L contiene, nella casella 32, l'indicazione seguente :

« articolo 2, paragrafo 3, regolamento 974/71 applicato ».

Se non si fa ricorso all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 974/71 in caso di rilascio di un documento T 2 L, la casella 32 di tale documento è barrata.

L'ufficio doganale presso cui sono espletate le formalità di spedizione accerta l'osservanza delle disposizioni del presente paragrafo.

2. Quando i prodotti per i quali viene fissato l'importo di compensazione e che provengono da uno Stato membro avvalentesi dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71, sono rispediti da uno Stato membro che non si avvale delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, il documento di transito comunitario interno T 2 o T 2 L contiene, nella casella 32, l'indicazione figurante sul documento originale.

Se nella casella 32 del documento T 2 L non viene apposta nessuna indicazione, questa casella è barrata.

3. Gli Stati membri che si avvalgano dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71 riscuotono l'importo di compensazione diminuito conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 974/71 su presentazione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1, contenente l'indicazione « articolo 2, paragrafo 3, regolamento 974/71 applicato ».

*Articolo 4*

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71 non applicano gli importi di compensazione indicati nel suddetto articolo alle importazioni realizzate in base a contratti

a) conclusi anteriormente al 10 maggio 1971

e

b) registrati anteriormente al 12 maggio 1971 presso le autorità dello Stato membro considerato

ovvero

la cui conclusione può essere chiaramente dimostrata mediante presentazione di documenti ufficiali.

2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto nella misura necessaria a permettere l'esecuzione del contratto nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71.

*Articolo 5*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I suoi effetti decorrono dal 12 maggio 1971 ad eccezione dell'articolo 3, i cui effetti decorrono soltanto dal terzo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI